



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2121**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 - art. 35 - Modifica ed integrazione dei "Criteri per il calcolo del canone del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata" ed approvazione del nuovo testo.

Il giorno **27 Novembre 2015** ad ore **08:15** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI**

Assenti:

**MICHELE DALLAPICCOLA
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premesso che

l'articolo 35 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 prevede che la Giunta provinciale, su proposta della "Commissione tecnica per la determinazione dei canoni" (a seguire definita semplicemente "Commissione"), istituita ai sensi dell'articolo 36, definisca con propria deliberazione i criteri per il calcolo e l'aggiornamento del canone al metro cubo del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata, ed in particolare i parametri che contribuiscono ad individuare la resa del materiale, tenuto conto anche della resa del materiale di scarto, nonché una percentuale unica per tutti i Comuni interessati del valore del materiale estratto ai fini della determinazione del canone;

con deliberazioni n. 1109 di data 30 maggio 2007 e n. 2053 di data 18 agosto 2009, la Giunta provinciale ha rispettivamente approvato la composizione e la nomina della Commissione per la XIII e la XIV Legislatura provinciale;

con deliberazione n. 2319 di data 26 ottobre 2007, sulla base della proposta elaborata dalla citata Commissione, la Giunta provinciale ha approvato i "Criteri per il calcolo e l'aggiornamento del canone a metro cubo del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata" la cui applicazione è decorsa dal primo gennaio 2008;

con successivi provvedimenti n. 3307 di data 19 dicembre 2008 e n. 3172 di data 22 dicembre 2009 la Giunta provinciale ha quindi modificato i criteri di cui alla citata deliberazione n. 2319/2007;

con deliberazione della Giunta provinciale n. 103 di data 4 febbraio 2015, è stata nominata la Commissione per la vigente XV Legislatura provinciale.

Tenuto conto che:

- il pagamento del canone rappresenta un obbligo previsto dal disciplinare di cava;
- il disciplinare regola tutti i rapporti obbligatori nascenti dalla concessione, preordinati a garantire lo svolgimento dell'attività estrattiva nel rispetto dell'interesse pubblico, rappresentato da una corretta gestione del bene di proprietà comunale e pertanto finalizzati anche a garantire la sussistenza del rapporto fiduciario instauratosi fra comune e privato al rilascio della concessione;
- il canone in quanto costituisce il corrispettivo per l'uso specifico di un bene pubblico, rappresenta una compensazione per lo sfruttamento del territorio, il controvalore del progressivo "depauperamento" del bene pubblico;
- i criteri perseguono la finalità di omogeneizzare le modalità di determinazione dei canoni, garantendo l'uniformità di comportamento da parte delle amministrazioni comunali interessate;

la Commissione anzi citata, nelle sedute di data 9 settembre 2015, 9 ottobre 2015 e 23 ottobre 2015, ha modificato ed integrato i criteri in oggetto, approvati da ultimo con la deliberazione della Giunta provinciale n. 3172 del 22 dicembre 2009, proponendo di approvare un nuovo testo coordinato dei "Criteri per il calcolo e l'aggiornamento del canone del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata", comprensivo di n. 7 allegati.

In particolare la Commissione ha:

- confermato la percentuale del valore del materiale estratto ai fini della determinazione del canone, per l'anno 2016 e successivi nella misura del 14%;

- inserito una nuova tipologia di prodotto (materiale grezzo idoneo per blocchi da scogliera);
- modificato le modalità relative alla determinazione della resa mediante dichiarazione da parte del concessionario, introducendo nuovi obblighi relativamente ai controlli da parte dei comuni, anche per quanto riguarda la documentazione che i concessionari devono mettere eventualmente a disposizione in caso di controllo.

La Commissione inoltre, tenuto conto della situazione di grave congiuntura economica che ha colpito il settore del porfido, ha ritenuto opportuno introdurre nei criteri per il calcolo del canone alcuni nuovi parametri ritenuti strategici ai fini dell'interesse pubblico, sotteso al rilascio delle concessioni.

In particolare viene considerato il mantenimento dei livelli occupazionali, che rappresenta non solo un mero adempimento di legge, come indicato dall'art. 33 della legge provinciale n. 7/2006, ma anche e soprattutto un obiettivo di natura economico – sociale. Inoltre vengono considerati il parametro relativo ai ritmi di escavazione e un'altra fattispecie ritenuta strategica ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico, quale l'accorpamento di lotti ai sensi dell'art. 12bis della citata legge provinciale.

Pertanto, si propone di:

- approvare il nuovo testo dei "Criteri per il calcolo del canone del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata" e relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come proposti dalla Commissione, sulla base delle motivazioni contenute nel relativo verbale, alle quali si fa riferimento "per relationem";
- confermare la percentuale del valore del materiale estratto ai fini della determinazione del canone, per l'anno 2016 e successivi, nella misura del 14%, come approvata con propria deliberazione n. 3172/2009;
- disporre che, ai sensi dell'art. 35 comma 3 della legge provinciale n. 7/2006, il nuovo testo dei criteri, approvati con il presente atto, sarà applicato dai Comuni a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
 - visti gli articoli 35 e 36 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 recante "Disciplina dell'attività di cava";
 - viste le proprie deliberazioni n. 2319 di data 26 ottobre 2007, n. 3307 di data 19 dicembre 2008 e n. 3172 di data 22 dicembre 2009;
 - vista la deliberazione n. 103 di data 4 febbraio 2015
 - visto il verbale della seduta della "Commissione tecnica per la determinazione dei canoni" di data 23 ottobre 2015 (approvazione della versione definitiva dei criteri);
 - visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. approvare il nuovo testo dei "Criteri per il calcolo del canone del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata" con i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come indicato dalla Commissione tecnica per la determinazione dei canoni di cui all'art. 36 della legge provinciale n. 7/2006, sulla base delle motivazioni contenute nel relativo verbale, alle quali si fa riferimento "per relationem";
2. confermare la percentuale del valore del materiale estratto ai fini della determinazione del canone, per l'anno 2016 e successivi, nella misura del 14%, come approvata con propria deliberazione n. 3172/2009;
3. disporre che, ai sensi dell'art. 35 comma 3 della legge provinciale n. 7/2006, il nuovo testo dei criteri di cui al punto 1), sarà applicato dai Comuni competenti per territorio a decorrere dal 1 gennaio 2016, in sostituzione dei criteri approvati con propria deliberazione n. 3172 del 22 dicembre 2009;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le Amministrazioni comunali sui cui territori sono situate cave di porfido di proprietà pubblica;
5. di pubblicare il nuovo testo dei criteri di cui al punto 1) comprensivi dei relativi allegati, all'albo del Servizio Minerario, costituito dalle apposite pagine web sul portale internet della Provincia, all'indirizzo <http://www.minerario.provincia.tn.it/>;
6. di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

FF



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMMISSIONE TECNICA PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI

Legge provinciale 24 ottobre 2006, n.7

CRITERI PER IL CALCOLO DEL CANONE DELLE CAVE DI PORFIDO DI PROPRIETÀ COMUNALE, ESCLUSE QUELLE CONCESSE MEDIANTE ASTA PUBBLICA, LICITAZIONE PRIVATA O TRATTATIVA PRIVATA.

1. VALORE DELLA ROCCIA

I fattori che contribuiscono a determinare il valore della roccia sono:

- Il rendimento in materiale grezzo utilizzabile derivante dalla lavorazione del tout-venant (prima lavorazione);
- Il valore del suddetto materiale grezzo.

1.1. RENDIMENTO DI CAVA

Il porfido, per effetto sia dell'attività vulcanica di formazione sia dei successivi fenomeni tettonici, presenta frequentemente caratteristiche qualitative molto differenziate fra una zona e l'altra.

Il rendimento può pertanto risultare estremamente diverso da cava a cava e può altresì variare sensibilmente con l'avanzamento della coltivazione, anche all'interno della stessa cava.

Sulla base dell'elaborazione dei dati statistici forniti annualmente dalle ditte si è potuto desumere che il rendimento medio di cava, inteso come rapporto fra la quantità di porfido grezzo utilizzabile ottenuto con la prima lavorazione (cernita) e la quantità di roccia estratta utilizzata per la produzione del porfido grezzo, si aggira attorno al 30%.

Il rendimento rappresenta un elemento molto importante per la redditività della cava per cui si è ritenuto di tenerne debito conto ai fini della determinazione dei canoni.

Ad un rendimento del 30%, è stato attribuito un coefficiente di rendimento "K1", pari ad 1, che varia al variare del rendimento secondo una curva espressa nell'"All. A", che tiene conto dell'incidenza del rendimento stesso sui costi di produzione. Il predetto coefficiente viene applicato al calcolo del canone dell'intero lotto e, quando ciò sia possibile, sui singoli gradoni di coltivazione, determinando per ognuno di essi il coefficiente di rendimento "K1".

La quantità e la qualità di materiale grezzo utilizzabile prodotto nelle operazioni di prima lavorazione (cernita) è determinata di norma mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, su specifico modulo che la ditta concessionaria è obbligata a presentare quadrimestralmente al Comune, secondo le modalità di cui al successivo punto 2).

In aggiunta, il Comune, nei casi in cui lo ritenga opportuno, può decidere di effettuare anche le verifiche di tipo statistico con le modalità di cui al successivo punto 3).

Il Comune può, ad esempio, decidere di effettuare tali verifiche nei casi in cui, sulla base delle dichiarazioni di cui al punto precedente, lo ritenga opportuno al fine di una migliore determinazione del canone, tenuto anche conto del minimo di produzione contrattualmente fissato.

Nei casi in cui il Comune abbia effettuato nel corso di un anno anche le verifiche di tipo statistico, viene applicato il canone più elevato risultante dall'applicazione dei due succitati metodi.

Il volume di roccia estratta, da considerare ai fini del calcolo del canone, corrisponde al volume di roccia effettivamente utilizzata nel corso dell'anno per la produzione del porfido grezzo e va misurato annualmente considerato in banco, mediante raffronto plano-altimetrico, comprendendo pertanto le giacenze dell'anno precedente ed escludendo quelle di fine anno non ancora utilizzate.

1.2. VALORE DEL MATERIALE GREZZO UTILIZZABILE

Il valore complessivo del materiale grezzo utilizzabile è dato dalla somma del valore dei vari tipi di materiale grezzo prodotti nel lotto.

Tenuto conto del fatto che il materiale di scarto ottenuto dalla cernita del tout-venant per la produzione dei materiali sottoindicati trova attualmente collocazione sul mercato, si è ritenuto che debba anch'esso contribuire alla determinazione del valore della roccia ai fini del canone.

I vari tipi di prodotto grezzo da prendere in considerazione ed il loro valore unitario ai fini del calcolo del canone, in relazione alla marcata differenza del loro valore unitario ed alla loro diversa incidenza percentuale nel prodotto grezzo complessivo, sono i seguenti (le relative misure hanno valore indicativo).

- 1.2.1. Lastre di tipo sottile: la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 20, né superiore a cm 40; lo spessore potrà variare da cm 1 a cm 3: (valore: €/t 100,00);
- 1.2.2. Lastre di tipo gigante, compreso il gigante sottile e quello idoneo alla produzione di piastrelle e similari (escluse le lastre idonee da sega): la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 40, né superiore a cm 90; lo spessore potrà variare da cm 1 a cm 7: (valore: €/t 85,00);
- 1.2.3. Lastre di tipo normale: la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 20, né superiore a cm 40; lo spessore delle lastre potrà variare da cm 2 a cm 5: (valore: €/t 50,00);
- 1.2.4. Materiale grezzo per cubetti: lo spessore potrà variare da cm 5 a cm 11; la diagonale minore non dovrà essere inferiore a 2,5 volte lo spessore, né superiore a cm 30: (valore: €/t 43,00);
- 1.2.5. Materiale grezzo idoneo per binderi e similari: lo spessore potrà variare da cm 11 a cm 15, la diagonale media non dovrà essere superiore a cm 40: (valore: €/t 20,00);
- 1.2.6. Materiale grezzo idoneo per cordoni: lo spessore potrà variare da cm 6 a cm 15; la lunghezza non dovrà essere inferiore a cm 70; l'altezza non dovrà essere inferiore a cm 40: (valore: €/t 54,00);
- 1.2.7. - Lastre grezze idonee da sega: spessore variabile fra cm 3 e cm 7; la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 90: (valore: €/t 160,00);
- Materiale grezzo idoneo da sega: spessore minimo pari a cm 15; lunghezza minima pari a cm 70; larghezza minima pari a cm 30: (valore: €/t 160,00);
- 1.2.8. Materiale grezzo idoneo per blocchi da scogliera: spessore minimo pari a cm 15, lunghezza minima pari a cm 70, larghezza minima pari a cm 30: (valore: €/t 5,00);

1.2.9. Materiale di scarto ottenuto dalla cernita del tout-venant per la produzione dei materiali sopraindicati: (valore: €/t 0,10).

Altri elementi quali la regolarità ed il parallelismo delle superfici, la regolarità degli spessori, la resistenza meccanica ed il colore, che influiscono in misura molto limitata sul valore del prodotto grezzo, non vengono considerati come significativi ai fini della determinazione del canone.

2. DETERMINAZIONE DELLA RESA MEDIANTE DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Il Comune determina il valore del materiale estratto sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che la ditta concessionaria è tenuta a presentare quadrimestralmente su specifico modulo (All.4) con le seguenti scadenze temporali:

- a. I quadrimestre (gennaio, febbraio, marzo e aprile): consegna entro il 31 maggio;
- b. II quadrimestre (maggio, giugno, luglio e agosto): consegna entro il 30 settembre;
- c. III quadrimestre (settembre, ottobre, novembre e dicembre): consegna entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

L'amministrazione comunale è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I controlli documentali per ogni Comune devono essere eseguiti annualmente su un campione pari ad almeno il 40% delle aziende concessionarie attive, e ogni ditta deve essere sottoposta a controllo almeno una volta nell'arco di tre anni.

Pertanto il campione di ditte da assoggettare al controllo potrà solo in parte essere determinato tramite sorteggio.

Inoltre, devono essere effettuati i controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà quadrimestrali.

In caso di controllo il Comune, entro il 30 aprile dell'anno successivo, richiede alla ditta concessionaria la documentazione ritenuta necessaria al fine di consentire una verifica della correttezza dei dati dichiarati.

In particolare, la ditta concessionaria è tenuta a conservare ed a mettere a disposizione del Comune:

- la documentazione relativa alle retribuzioni mensili corrisposte agli addetti alla cernita nell'anno considerato;
- i prospetti riassuntivi mensili delle produzioni giornaliere di ogni singolo operaio addetto alla cernita, utilizzati per il calcolo delle retribuzioni mensili corrisposte nell'anno considerato;
- le fatture di vendita inerenti la tracciabilità dei materiali da sega e dei blocchi da scogliera di cui ai punti 1.2.7 e 1.2.8 del paragrafo precedente;
- la documentazione (ddt, riepilogo di ddt e fatture di vendita) inerente la tracciabilità del materiale inerte residuo dell'estrazione del porfido e della prima lavorazione, sia se considerato sottoprodotto che rifiuto di estrazione.

I comuni, entro il 31 maggio di ogni anno, comunicano alla Provincia per il tramite del Servizio Minerario l'elenco delle ditte sottoposte al controllo e i risultati del controllo medesimo, con riferimento ai dati dell'anno precedente.

Per espressa disposizione dell'articolo 75 del succitato D.P.R., qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione procedente emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Allorquando dall'elaborazione dei dati dichiarati dalla singola ditta concessionaria di un lotto, risulti diversità fra i dati contenuti nella dichiarazione e quelli desumibili dalla succitata documentazione (retribuzioni, prospetti riepilogativi, fatture, etc.), ferme restando le responsabilità

penali del dichiarante e l'obbligo di denuncia, il Comune medesimo, dopo aver avvisato la ditta concessionaria, determinerà il canone scegliendo i dati che risulteranno ad esso più convenienti.

In presenza di aziende i cui operai addetti alla cernita vengono retribuiti con paga oraria, ai fini del controllo delle dichiarazioni il Comune, per quanto possibile, terrà conto del minimo di produzione contrattualmente fissato.

3. DETERMINAZIONE DELLA RESA MEDIANTE VERIFICHE IN CAVA DI TIPO STATISTICO.

3.1. FREQUENZA DELLE VERIFICHE

Il Comune, oltre ad ottemperare a quanto previsto al punto 2, può anche ricorrere alla determinazione della resa mediante verifiche di tipo statistico, qualora lo ritenga opportuno, come ad esempio qualora il titolare di cava operi nell'anno contemporaneamente sia su cava pubblica sia su cava privata.

Le verifiche di norma, per un'attività regolare nel corso dell'anno, devono ripetersi ad intervalli di tempo regolari, nella misura di 4 all'anno; il numero delle verifiche potrà essere ridotto o aumentato, a giudizio dei tecnici incaricati della loro esecuzione, in presenza di giustificabili e valide motivazioni tecniche. Per ottenere un risultato di più elevata attendibilità è importante che i singoli campioni abbiano un peso il più vicino possibile fra loro.

3.2. MODALITÀ OPERATIVE

Le verifiche su ogni singolo lotto riguarderanno tutti i gradoni di coltivazione, con una frequenza che i tecnici incaricati delle verifiche potranno stabilire in misura diversa per ogni singolo gradone, in relazione alla minore o maggiore intensità di sfruttamento del gradone stesso.

Le verifiche saranno eseguite da un organismo composto da personale esperto del settore, esterno e/o interno all'Amministrazione comunale, appositamente incaricato dalla medesima, alle quali può presenziare il concessionario o un suo incaricato.

3.3. MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le verifiche andranno effettuate nel seguente modo:

- 3.3.1. asportazione dal punto di prelievo indicato dall'organo di controllo di un' idonea quantità di materiale tout-venant da sottoporre a cernita (minimo t 5, pari a circa mc 3 di tout-venant in mucchio);
- 3.3.2. pesatura dello stesso e collocazione sul piazzale per le successive verifiche di cui ai seguenti punti 3.3.3. e 3.3.4;
- 3.3.3. cernita del tout-venant, suddividendolo nei tipi indicati al precedente punto 1.2;
- 3.3.4. pesatura del materiale, suddiviso nei tipi di cui al precedente punto 1.2;
- 3.3.5. determinazione del canone in Euro/metrocubo, utilizzando come dati di partenza quelli derivanti dalla media delle verifiche effettuate nel corso dell'anno.

4. VALORI DELLA PERCENTUALE DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Il 2° comma dell'articolo 35 della LP 7/2006 prevede venga fissata una percentuale unica per tutti i Comuni interessati del valore del materiale estratto ai fini della determinazione del canone.

Il Servizio Minerario, su indicazione della Commissione ha incaricato l'Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Economia – di effettuare uno studio specifico in materia di canoni delle cave di porfido, al fine di individuare la giusta percentuale da applicare al valore della roccia.

Tale studio, elaborato nel 2006 dal prof. Geremia Gios, ha analizzato approfonditamente gli aspetti economici relativi all'estrazione del materiale ed alla sua prima lavorazione. Tenuto conto dei costi sostenuti dalle imprese per l'ottenimento dei prodotti di cui al punto 1.2, l'analisi ha ritenuto congrua una percentuale del 15% del valore del materiale estratto.

Considerato che la percentuale massima che i Comuni potevano applicare per l'anno 2006 era del 12%, il medesimo studio proponeva che la nuova percentuale venisse applicata con gradualità nel corso di tre anni, al fine di non creare eccessivi scompensi economici alle imprese.

Con delibera n. 3307 dd. 19.12.2008, accertata la situazione di crisi del settore, la Giunta Provinciale riteneva fosse opportuno provvedere ad un aggiornamento dello studio, ed in attesa dei risultati, in via del tutto cautelativa e provvisoria, confermava per l'anno 2009 la percentuale del 12%.

I parametri che incidono sugli aspetti economici legati al calcolo della percentuale unica sono stati quindi aggiornati dal prof. Gios nel dicembre 2009. A causa della crisi del settore, da tale aggiornamento risulta una riduzione della percentuale unica a regime al 14%; tale percentuale si ritiene debba essere raggiunta con gradualità, per le motivazioni contenute nell'aggiornamento medesimo, nel modo seguente:

13% per l'anno 2010;

14% per l'anno 2011 e successivi.

Al fine di non incidere troppo sull'economicità di alcune attività relative a concessioni ubicate in aree particolarmente decentrate rispetto alla zona del porfido ed ai principali assi viari provinciali, lo studio prevede che tali Comuni possano applicare una riduzione fino a cinque punti percentuali. Si ritiene che tale proposta sia valida per i Comuni di Capriana e Cembra.

5. ULTERIORI PARAMETRI PER IL CALCOLO DEI CANONI

5.1 Il canone viene determinato anche tenendo conto dei livelli occupazionali e dei ritmi di escavazione in relazione a quanto previsto dal provvedimento di cui all'art. 33 della LP 7/2006 secondo la tabella di seguito riportata. Gli importi indicati in tabella sono applicati, sulla base delle variazioni percentuali relative ai volumi scavati e ai livelli occupazionali, all'importo così come determinato ai sensi dei punti 2, 3 e 4.

I livelli occupazionali annuali sono da raffrontare con quelli presenti nell'anno di adozione del provvedimento di cui all'art. 33 della LP 7/2006.

Il volume scavato annualmente è da intendersi raffrontato con la media annua calcolata con riferimento al volume di materiale da coltivare, stabilito nel provvedimento di cui all'art. 33 della LP 7/2006.

Variazioni percentuali e importi in valori assoluti su base annua

VOLUMI SCAVATI	$\geq -10\%$	$-11\% \div -25\%$	$-26\% \div -50\%$	$-51\% \div -75\%$	$-76\% \div -100\%$
LIVELLO OCCUPAZ.LE*					
$\geq -10\%$	- € 5.000,00	- € 4.000,00	- € 3.500,00	- € 2.500,00	€+2.500,00
$- 11\% \div -20\%$	- € 2.500,00	- € 2.000,00	- € 500,00	+ € 2.500,00	+ € 7.500,00
$-21\% \div -30\%$	+ € 0,00	+ € 500,00	+ € 2.000,00	+ € 5.000,00	+ € 10.000,00
$-31\% \div -40\%$	+ € 2.500,00	+ € 3.000,00	+ € 4.500,00	+ € 7.500,00	+ € 12.500,00
$-41\% \div -50\%$	+ € 7.500,00	+ € 8.000,00	+ € 9.500,00	+ € 12.500,00	+ € 17.500,00
$-51\% \div -75\%$	+ € 15.000,00	+ € 15.500,00	+ € 17.000,00	+ € 20.000,00	+ € 25.000,00
$-76\% \div -100\%$	+ € 30.000,00	+ € 30.500,00	+ 32.000,00	+ € 35.000,00	+ € 40.000,00

Nota: *applicare l'arrotondamento all'unità più vicina (es. 20,49 = 20% 20,50 = 21%)*

** livello occupazionale da considerare su media annua (ULA = unità lavoro annuo)*

5.2 Un aumento dei livelli occupazionali su media annua (ULA) rispetto a quelli presenti nell'anno di adozione del provvedimento di cui all'art. 33 della LP 7/2006, comporta la riduzione del canone del 10% per ogni assunzione, fino ad un massimo complessivo del 30%. Tale riduzione si applica per due anni dalla data dell'assunzione con sottoscrizione di un contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.

Nel caso di riduzione del personale nel corso dei 3 anni successivi alle assunzioni di cui al comma precedente, la riduzione del canone automaticamente deve essere rimborsata.

Nel caso di accorpamenti di lotti ai sensi dell'art. 12 bis e dell'art. 34 della LP 7/2006 i livelli occupazionali di riferimento sono la somma dei livelli occupazionali delle singole società accorpate presenti nell'anno di adozione del provvedimento di cui all'art. 33 della LP 7/2006.

Sarà cura delle Amministrazioni comunali verificare che il numero di addetti venga considerato escludendo i titolari di concessione o i membri costituenti la compagine sociale della ditta concessionaria presenti nell'anno di adozione del provvedimento di cui all'art. 33 della LP 7/2006.

- 5.3 L'accorpamento di più lotti ai sensi dell'art. 12 bis della LP 7/2006 determina l'applicazione di un unico canone ridotto del 20% per un periodo di tre anni. Tale disposizione vale anche per gli accorpamenti avvenuti a partire dal 2015 ai sensi dell'articolo sopra citato.
- 5.4 Gli eventuali aumenti e le eventuali riduzioni di cui ai punti 5.1, 5.2, e 5.3 si applicano in forma autonoma ed in valore assoluto, all'importo così determinato ai sensi dei punti 2, 3 e 4; si procede poi alla somma, o sottrazione, dei vari importi risultanti.

(esempio di calcolo:

considerato un importo di 50.000,00 euro di un lotto risultante dall'accorpamento di più lotti, calcolato sulla base dei punti 2, 3 e 4 dei criteri, nel caso di aumento del livello occupazionale di due unità ai sensi del p.to 5.2 e di una riduzione del volume scavato inferiore al 10% ai sensi del p.to 5.1, il canone annuo è così determinato: importo calcolato ai sensi dei punti 2, 3 e 4

- 20% per aumento livello occupazionale	- 10.000,00 euro
- 20% per accorpamento lotti art. 12 bis	- 10.000,00 euro
- 5.000 euro per applicazione dei valori in tabella p.to 5.1	- 5.000,00 euro

Il canone annuo è quindi determinato in 25.000,00 euro)

6 CANONE MINIMO

- 6.1** Allo scopo di garantire un introito minimo per le Amministrazioni comunali interessate derivante dalla messa in disponibilità dei suoli alla ditta concessionaria, le medesime Amministrazioni applicheranno per i lotti in concessione un canone annuale minimo pari a € 20.000,00 (ventimila/00), (corrispondente ad un canone ritenuto minimale per un lotto ove le escavazioni annuali sono di modesta entità con caratteristiche della roccia scadenti), a prescindere dal metodo di calcolo del canone reale;
In ogni caso il canone minimo non può essere inferiore ad euro 20.000,00, fatto salvo quanto previsto nei casi successivi.
- 6.2** Il canone minimo può essere ridotto fino al 50%, a discrezione del Comune, in caso di accertata e oggettiva impossibilità di sviluppo del progetto dovuto a:
- a. motivazioni tecniche non riconducibili all'attività estrattiva del concessionario (non di natura prescrittiva);
 - b. fattori esterni non imputabili al concessionario (non di natura commerciale o di mercato).
- 6.3** Nel caso di esaurimento del lotto, qualora vengano svolti esclusivamente lavori di ripristino, il canone è ridotto a € 1.000,00 annui, per la durata massima di due anni.
- 6.4** Nel caso di accorpamenti tra ditte concessionarie di cui all'articolo 34 della LP 7/2006, nonché di quelli già in essere alla data di entrata in vigore della legge in parola, i Comuni, anche tramite apposite convenzioni, potranno applicare un canone minimo unitario dato dalla somma dei canoni minimi per lotto (esempio: accorpamento di 2 ditte concessionarie contigue: canone minimo pari € 40.000,00; accorpamento di 3 ditte concessionarie contigue: canone minimo pari € 60.000,00).

Allegate tabelle (alcune con possibilità di calcolo elettronico):

- (All. 1): per le rilevazioni da parte dei Comuni;
(All. 2 – All. 3): per il calcolo del canone sulla base delle verifiche;
(All. 4): per la dichiarazione della ditta concessionaria;
(All. 5 – All. 6): per il calcolo del canone sulla base delle dichiarazioni;
(All. A): per la determinazione del coefficiente di rendimento “K1”.